

Rapporto di minoranza

numero	data	Dipartimento
7783 R2	4 giugno 2020	ISTITUZIONI
Concerne		

**della minoranza della Commissione sanità e sicurezza sociale
sull'Iniziativa parlamentare 13 marzo 2019 presentata nella forma
elaborata da Paolo Pamini e cofirmatari "Medico del traffico - basta con
le vessazioni contro gli automobilisti"**

(v. messaggio 7 gennaio 2020 n. 7783)

1. L'INIZIATIVA

L'Iniziativa elaborata n. 541 evidenzia diversi aspetti ritenuti poco chiari e dubbiosi in ordine alle procedure amministrative adottate nei confronti dei cittadini automobilisti che hanno commesso gravi infrazioni stradali e che devono essere sottoposti ad analisi (con le relative fatturazioni) per determinarne o meno l'idoneità alla guida.

Vengono sottolineati nel dettaglio non solo codeste procedure amministrative, ma anche i tariffari utilizzati per le analisi e le prestazioni da parte del medico del traffico di livello 3 e 4. Non di meno, viene sollevato il ruolo della Sezione della circolazione di Camorino (SC) nel contesto delle proprie decisioni.

L'iniziativa elaborata n. 541 propone così un disegno di Decreto legislativo con le seguenti proposte:

- 1) *evitare i pagamenti anticipati agli utenti;*
- 2) *introdurre un tetto massimo alle tariffe orarie di CHF 180.-. In caso di una pratica particolarmente impegnativa, l'onorario può essere aumentato fino a CHF 250.- per ogni ora;*
- 3) *impedire il conflitto di interesse tra il medico che fa la perizia e chi esegue gli esami.*

2. L'AUDIZIONE DEL DIRETTORE DEL DI DEL 4 DICEMBRE 2019

Il Direttore del DI ha affermato che il medico del traffico opera in maniera indipendente e autonoma; ciò rende difficile stabilire per decreto legislativo le tariffe orarie. Le prestazioni di perizie tese a dichiarare o meno l'idoneità del conducente in passato erano parzialmente coperte anche dalla LAMal; cadendo la copertura LAMal, l'intera fattura è a carico del peritando.

Tali costi sono paragonabili a quanto applicato agli altri Cantoni da istituti universitari/pubblici, di conseguenza il medico del traffico opera in un regime di correttezza dei prezzi.

Ad esempio, in Vallese la perizia per l'alcolemia grave al volante ammonta a CHF 1'455.-, nel Cantone Berna a CHF 1'332.-, a Zurigo a CHF 1'450.- e in Ticino a CHF 1'150.-.

Secondo il DI, i peritandi possono scegliere il medico del traffico a cui rivolgersi, tanto è vero che alcuni si recano oltre Gottardo perché in Ticino ce n'è uno solo; il mercato è ristretto in tutta la Svizzera: in totale, i medici del traffico operanti al 100% sono 15/20.

In Ticino ci si sta adoperando per implementare un Istituto cantonale di medicina legale (ICML) e ad avere un medico in più in questo contesto. Viene pure ribadito dal DI che il medico del traffico non è un dipendente pubblico e che non lo sarà neanche con l'entrata a regime dell'ICML. Quest'ultimo codificherà le tariffe, le quali quindi non saranno indicate dalle Autorità.

I casi trattati in Ticino si aggirano attorno ai 250 peritandi all'anno.

Sull'Ufficio giuridico della SC, nell'audizione viene evidenziato come le procedure adottate siano corrette e che non esiste un tariffario appartenente a tale ufficio. Le tariffe sono applicate dallo stesso medico del traffico.

Si evince che, anche in sede di giudizio per alcuni ricorsi riguardanti l'operatività dell'Ufficio giuridico della SC, non sono emerse evidenti prove e quindi tali asserzioni erano volte a indebolire la posizione dell'Autorità, denigrandone l'operato senza alcuna sostanziale manchevolezza comprovata.

Il Direttore del DI ritiene opportuno ammettere il pagamento anticipato in caso di una prestazione che permetta di essere riabilitati alla guida perché se essa non dovesse essere saldata, con molta probabilità andrebbe a scapito della collettività. Egli evidenzia come comunque il frazionamento del pagamento sia concesso.

Infine, per quanto concerne la seconda perizia, con il futuro ICML essa sarà garantita da un altro medico.

3. IL MESSAGGIO N. 7783 DEL 7 GENNAIO 2020

Nel testo iniziale del messaggio, in riferimento all'Iniziativa elaborata, si legge quanto segue:

«Occorre sin da subito specificare che l'iniziativa si basa su premesse, considerazioni e affermazioni non corrette e che la stessa s'inserisce nel solco di una discutibile campagna mediatica e politica contro la figura del Medico del traffico, perpetrata in più occasioni con notizie e dichiarazioni false e fuorvianti».

Il paragrafo riportato non lascia scampo ad altre interpretazioni se non quella che l'iniziativista e i firmatari abbiano, con un atto parlamentare, dichiarato il falso e denigrato mediaticamente, per ragioni politico-partitiche, la figura del medico del traffico. Si tratta di accuse ritenute gravi da coloro che hanno sostenuto e firmato l'IE n. 541 in oggetto.

Nel **capitolo 3 c)** il Messaggio risponde a un chiaro dubbio sollevato nell'IE n. 541 relativo al fatto che la SC abbia concordato le tariffe applicate dal medico del traffico, affermando che *«la Sezione della circolazione ha concordato nessuna tariffa con la citata Dr.ssa. In occasione dei contatti per la messa in funzione del sistema, la Sezione della circolazione ha invero chiesto alla stessa di contenere il più possibile la tariffa».*

Al **capitolo 3 f)**, relativo al pagamento anticipato, il Consiglio di Stato così si esprime: *«il pagamento anticipato della perizia, oltre a non essere impedito di principio dalla legge, è richiesto per garantire che la prestazione fornita venga effettivamente pagata. Si tratta di*

una prassi frequente, conosciuta in molti settori, in particolare se confrontati con il rischio di non pagamento o con probabili difficoltà di incasso. La rinuncia al pagamento anticipato comporterebbe costi di incasso supplementari e perdite su debitori [...]».

Circa la proposta di applicare una tariffa di CHF 180.- / 250.- all'ora, il Governo, nel **capitolo 3 g)**, afferma che *«il calcolo del costo di una prestazione deve essere fatta sulla base delle specialità della prestazione stessa. Non ha quindi alcun senso dire che la tariffa applicabile per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria sia adeguata anche per i medici e psicologi del traffico».*

In sostanza, la valutazione globale da parte del Governo è che l'Iniziativa elaborata n. 541 non sia da accogliere per mancate ragioni e motivazioni.

4. L'AUDIZIONE IN COMMISSIONE DEL DEPUTATO PAOLO PAMINI (PRIMO FIRMATARIO) ACCOMPAGNATO DALL'AVV. TUTO ROSSI DEL 20 FEBBRAIO 2020

In occasione dell'audizione vengono esposte nel dettaglio dagli audizionati le motivazioni che hanno portato all'inoltro dell'Iniziativa in oggetto. Inoltre, l'avv. Rossi consegna una vasta documentazione riguardante casi specifici di automobilisti trovatisi a confronto con decisioni prese da parte della SC e il legame apparentemente stretto tra di essa e il medico del traffico.

Nella documentazione sono elencati casi concreti nei quali è venuta a mancare la libertà di scelta da parte del peritando di potersi recare da qualsiasi perito, anche fuori dai confini cantonali, al contrario di quanto più volte sottolineato dal DI. Con circolare inviata agli utenti chiamati per delle perizie, viene loro indicato esattamente dove andare – in questo caso, presso il Centro medico del traffico di Chiasso (CMT).

Vengono altresì presentati altri documenti che, per ovvie ragioni di riservatezza e protezione dei dati, non vengono prodotti e allegati al presente rapporto.

Anche per quanto riguarda lo psicologo del traffico, sembra non ci siano alternative nel rivolgersi altrove: viene suggerito (se non intimato) dalla SC di recarsi da uno psicologo ben preciso, il Dr. Pezzoli.

Tuttavia, emerge anche con stupore da parte di alcuni commissari che buona parte, se non tutte, le decisioni della SC inerenti l'invio a perizia dei conducenti vengono prima trasmesse al medico del traffico il quale, dopo qualche giorno, invia al peritando la decisione delle autorità e la richiesta del pagamento anticipato. Una prassi, questa, che ha sollevato non poche perplessità in seno alla Commissione sanità e sicurezza sociale.

Circa le tariffe, risulta ben chiaro che secondo la SC esse si riferiscono al tariffario TARMED. Sono peraltro stati prodotti alcuni documenti nei quali si evince la richiesta di un pagamento anticipato da parte del medico del traffico e la prassi che quest'ultimo riceva direttamente dalla SC le decisioni adottate riguardanti i peritandi. Ancora una volta, si evidenzia che la libera scelta di andare da un Medico del traffico fuori Cantone è pressoché nulla, anzi, è già chiaramente indirizzata.

Nell'audizione emerge poi un errore formale all'art. 2 cpv. 1 dell'IE n. 541. Il testo dell'Iniziativa recita: *«L'attuale tariffario sella Sezione della circolazione in materia di medico del traffico è abolito e sostituito con una tariffa pari a fr. 180.- l'ora».*

Ora, visto che non vi è nessun tariffario della SC, l'art. 2 cpv. 1 verrà sanato con un emendamento da parte del primo firmatario dell'IE n. 541 nel dibattito in Parlamento.

5. CONCLUSIONI

Le conclusioni di questo rapporto vertono esclusivamente sulla richiesta specifica proposta nell'IE n. 541 e quindi sul DL allegato. In sostanza, non si vuole sindacare, come nel rapporto di maggioranza, su "Via Sicura" e su quanto successo a degli utenti della strada coinvolti in infrazioni della circolazione, né tanto meno concludere con diversi "auspici" sul futuro Istituto cantonale di medicina legale e il suo funzionamento.

Il presente rapporto si basa esclusivamente sugli artt. del DL, dei quali di seguito giustifica la bontà d'applicazione.

1. Evitare i pagamenti anticipati agli utenti

L'art. 1 del DL chiede di non anticipare i costi peritali in quanto non vi sono basi legali che giustificano questa prassi, né tanto meno la supposizione che questi costi non vengano pagati dai peritandi. Le prassi non fanno legge, così come non giustifica la richiesta di pagamento anticipato nemmeno la comparazione con altri settori (non si specifica in quali settori, se nell'Amministrazione cantonale o nel privato) e sui rischi d'incasso o di perdite su debitori. Questo capita sicuramente anche negli incassi da parte del fisco cantonale. Sono voci di bilancio consolidate e sicuramente collaudate (vedi cap. 3 f) del Messaggio n. 7783).

2. Introdurre un tetto massimo alle tariffe orarie a CHF 180.-. In caso di una pratica particolarmente impegnativa, l'onorario può essere aumentato fino a CHF 250.- per ogni ora

L'art. 2 del DL si giustifica sul fatto che vi sia una "sospetta confusione" tariffale concordata dal medico del traffico e dalla SC. Com'è stato già evidenziato in sede di audizione da parte del deputato Pamini e dell'avv. Tuto Rossi, le prestazioni del medico del traffico non rientrano nella LAMal e quindi non sottostanno al TARMED. Sulla base di quanto si evince nella risposta del Consiglio di Stato all'interrogazione n. 163.18 presentata il 2 novembre 2018 dal deputato Cleto Ferrari, il medico del traffico, Dr.ssa De Cesare di Chiasso, si è basata invece sul tariffario TARMED, ma con delle agevolazioni al ribasso rispetto ad altri Cantoni. Questo significa che il medico del traffico è un professionista e dunque vale la libera contrattazione. Al riguardo ricordo che il Direttore del DI, in occasione della sua audizione in seno alla Commissione, aveva affermato che *«Il medico del traffico opera in maniera indipendente e autonoma; stante ciò diventa difficile stabilire per decreto legislativo le tariffe orarie. Non si tratta di un dipendente pubblico»*.

È per questa ragione che si rafforza la proposta di fissare delle tariffe orarie al di fuori del TARMED. Secondo l'art. 53 del Regolamento della Legge cantonale di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale e la tassa sul traffico pesante [RLACS; RS 760.110] *«le indennità ai periti, se non stabilite nella risoluzione di nomina, sono fissate conformemente alla Legge sulla tariffa giudiziaria»*.

Il riferimento quindi alla cifra di fr 180.- e, in casi complicati o che richiedono maggior lavoro di fr 250.- lo si trova nel Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili al capitolo 3. Onorario – art 4.

Tra l'altro, proprio dalla premessa della citata risposta governativa al deputato Cleto Ferrari nel 2018, si evince che l'Ufficio giuridico della SC di Camorino ha **raggiunto un accordo tariffale** con il medico del traffico. Questo va in contraddizione con quanto scritto nel Messaggio n. 7783 al **cap. 3 c)** riportato a pagina due del presente rapporto.

A prova di ciò, ecco parte della risposta data all'Interrogazione (163.8) di cui sopra del deputato Cleto Ferrari: «*A titolo di esempio alleghiamo un dettaglio di fatturazione dal quale si evince che, nonostante un importo di fatturazione teorico di 1'327.- CHF, grazie ad un accordo con la Sezione della circolazione lo stesso è stato contenuto in maniera forfettaria a 1'150.- CHF*».

Una frase esplicita che smonta il **cap. 3 c)** del Messaggio n. 7783 e svela che l'accordo c'è stato. A questo punto sorge spontanea la domanda a sapere se questi accordi abbiano una base legale o meno in quanto stabiliti da funzionari pubblici e dagli uffici di riferimento.

A conclusione di questo punto, vista la confusione tra tariffe TARMED e libera professione del medico del traffico, vi è ragione per una soluzione chiara e praticabile con tariffe ben definite. L'esempio proposto nel DL potrebbe essere una soluzione da valutare in sede del nuovo IML ricordando, come affermato dal Governo, che il medico in questione non farà parte dell'organico cantonale amministrativo e sarà quindi senza alcun stipendio fisso.

3. Impedire il conflitto di interesse tra il medico che fa la perizia e chi esegue gli esami

È sicuramente importante poter separare la figura del medico del traffico da quella del perito, quindi è necessaria una separazione dei compiti. Con il progettato IML si dovrà garantire questa prestazione affinché non vi siano collusioni. Così come andrà garantita al peritando la possibilità di effettuare fuori Cantone le perizie e gli eventuali esami.

Necessaria sarà pure massima trasparenza e neutralità da parte della SC nel suggerire al peritando dove rivolgersi (psicologo compreso). Così pure nel notificare a priori le decisioni di revoca di patente alla Dr.ssa De Cesare; dalla risposta ricevuta dal Consiglio di Stato in data 13 maggio 2020 ad alcune domande commissionali, risulta che questa prassi era in essere e non lasciava scampo alla libertà del peritando di rivolgersi fuori Cantone.



Per le ragioni esposte, la minoranza commissionale accoglie l'iniziativa parlamentare elaborata in esame, come così presentata ed emendata, e chiede al Parlamento di volerla approvare con l'annesso DL.

Per la minoranza della Commissione sanità e sicurezza sociale:

Tiziano Galeazzi, relatore

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente la fatturazione delle prestazioni del medico del traffico

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

- preso atto della lettera del 1° marzo 2019 sottoscritta da 130 cittadine e inoltrata ai deputati dall'avv. Tuto Rossi;
- vista l'iniziativa parlamentare elaborata 12 marzo 2019 di Paolo Pamini e cofirmatari;
- visto il rapporto di minoranza 4 giugno 2020 n. 7783 R2 della Commissione sanità e sicurezza sociale,

d e c r e t a :

Articolo 1

Per le perizie e le prestazioni dei medici e psicologi del traffico, incluse ulteriori analisi da loro ordinate, non può essere richiesto un pagamento anticipato, salvo che la pratica riguardi una persona in mora con il pagamento di precedenti prestazioni.

Articolo 2

¹L'indennità di medici e psicologi del traffico per le prestazioni ordinate dall'autorità cantonale è fissata in fr. 180.- l'ora.

²Se la pratica è stata particolarmente impegnativa, per esempio avendo richiesto studio e conoscenze speciali, l'onorario può essere aumentato fino a fr. 250.- l'ora.

³Esami e perizie eseguite nelle strutture pubbliche, segnatamente nella Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana o in laboratori sussidiati, vengono fatturati a semplice copertura degli effettivi costi generati.

Articolo 3

I professionisti attivi nell'ambito della medicina del traffico non possono partecipare a consulti o analisi di approfondimento da loro stessi ordinati.

Articolo 4

Il presente decreto legislativo è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi. Esso entra in vigore non appena trascorso il termine di referendum.